

COMUNE DI DORGALI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E
PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

*Approvato con deliberazione C.C. N. 48 del 28.6.1994
Co. Re. Co. : Prot. 802/03/94 del 8.9.1994 - Preso atto*

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 1 OGGETTO

Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di Dorgali dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in prosieguo denominato "Decreto 507".

TITOLO I TARIFFE

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Nel territorio di questo Comune la cui popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, è di n. 8300 unità, si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dal Decreto 507 per i Comuni classificati in classe V e già analiticamente indicate con deliberazione n. del 1994.
2. Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate per l'anno successivo.

ART. 3 MAGGIORAZIONE STAGIONALE (3.6)

Stante la rilevanza dei flussi turistici interessanti il territorio, durante il periodo stagionale dal 1.6 al 30.9, si applica una maggiorazione pari al 30% delle tariffe relative alla pubblicità di durata non superiore a 3 mesi di cui agli artt. 12, 2° comma, 14, commi 2, 3 4 e 5 e dell'art. 15 del Decreto 507 nonché della tariffa base per le pubbliche affissioni di carattere commerciale di cui all'art. 19 del Decreto stesso. (1)

(1) La previsione di questo articolo richiede che nella deliberazione di approvazione del regolamento siano indicati gli "oggettivi indici di recettività" richiesti dal 6° comma dell'art. 3 del Decreto 507 per individuare la rilevanza dei flussi turistici denunciati. Come già indicato nella nostra dispensa dell' 1 febbraio, tali indici di recettività possono essere costituiti dal:

- a) n.ro degli alberghi, pensioni, affittacamere autorizzati ;

- b) n.ro degli ospitati durante l'anno o nei due anni precedenti dagli esercizi predetti :
- c) n.ro dei biglietti di ingresso venduti ai visitatori di eventuali musei, pinacoteche, ecc.;
- d) n.ro dei frequentanti le eventuali strutture balneari, termali, ecc..

ART. 4 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.
2. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
7. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 5 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (16)

1. La riduzione della tariffa alla metà per la pubblicità imponibile, effettuata da comitati,

associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro, come previsto dall'art. 16 lett. a) del Decreto 507, compete quando i soggetti predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali.

2. La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lett. b dell'art. 16 del Decreto 507, è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.

ART. 6 PUBBLICITA' EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI (9.7)

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata. 2. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

TITOLO II PUBBLICITA'

ART. 7 AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ORDINARIA

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt. 12 e 14 del Decreto 507, la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente Regolamento edilizio.

2. La dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 8 del Decreto 507 è resa nel modello approntato dal Comune completo degli estremi dell' autorizzazione edilizia e della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo, ferma restando la validità della dichiarazione ai fini tributari, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 34.

ART. 8
AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' CON VEICOLI E VARIA

1. Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 e 15 del Decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.
2. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale.

ART. 9
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del Decreto 507.
2. La norma contenuta nel comma 3 del citato art. 7 non è applicabile quando i mezzi pubblicitari siano bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.

ART. 10
PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lett. D del 6° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.
2. Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art. 51, 1° comma del regolamento approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n. 495, l'affissione di manifesti come definiti dall'art. 4 dello stesso regolamento.
3. Entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno due metri del limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non minore ai due metri.

ART. 11
PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime (1) indicate nell'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n. 495.

2. La distanza dal limite della carreggiata è di metri uno.

3. E' vietato l'uso sulle strade del centro storico dei segni orizzontali reclamistici.

(1) La norma aggiunta dall'art. 13 del decreto legislativo 10.9.1993 n. 360 al 6° comma dell'art. 23 del D. Lgs. n. 285/92 così recita: "Nell'ambito dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale".

L'utilizzo di questa possibilità, quanto mai opportuno, oltre che giustificare l'enucleazione della norma per i centri abitati, comporta l'aggiunta di uno specifico comma che potrebbe essere del seguente tenore:

- "Limitatamente alle strade comunali di tipo E) ed F) ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo n. 285/92, è consentita la concessione di deroghe alle distanze minime richiamate nel comma precedente nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e in presenza di ragioni di interesse generale e di ordine tecnico.

Il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere vincolante favorevole del comandante dei vigili urbani".

(2) La norma risponde al rinvio al regolamento comunale fatta sul punto nell'ultima alinea del comma 4 dell'art. 51 del Regolamento 495/92.

ART. 12

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SONORA

La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità:

per tutto l'anno:

dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

2. La pubblicità sonora è vietata in qualsiasi ora nelle seguenti vie e piazze:

- Via Lamarmora, Corso Umberto, P.za S. Caterina,

.....

-

3. E' altresì sempre vietata a distanza minore di 200 metri da istituti geriatrici, poliambulatorio e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

ART. 14

PUBBLICITA' CON LANCIO DI MANIFESTINI ED OGGETTI

La pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario non può aver luogo su tutto il territorio comunale.

ART. 14
DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

ART. 15
PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI

La pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al Codice della strada approvato con D.P.R. 495/1992.

TITOLO III
PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 16
SERVIZIO OBBLIGATORIO
(18.1)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 17
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

E' istituito il servizio per le pubbliche affissioni a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale e sociale o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari seguenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 18
TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da: quadri in lamiera zincata, con cornici in mezzotondo di ferro verniciato nelle misure adatte per ogni posizione; standardi

in ferro a una o due piantane nelle misure di m. 1 x 1,40; 2 x 2; 2 x 1,40; 1,40 x 2; tralicci in ferro palafacciali, con cimase in masonite verniciata, con lo stemma di questo Comune e la scritta in evidenza "servizio pubbliche affissioni".

2. La superficie degli impianti pubblicitari deve raggiungere, entro il secondo anno solare successivo a quello di emanazione del presente regolamento, mq. 200 complessivi, misura rispettosa delle proporzioni e dei minimi indicati dal 3° comma dell'art. 18 del Decreto 507. (1)

3. La superficie totale degli impianti pubblicitari di cui al comma precedente, è da destinare, per il 75%, alle affissioni di natura commerciale, per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociali o prive di rilevanza economica e per il 5% alla attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette. (1) La dotazione indicata nel regolamento può essere maggiore o pari a quella proveniente dall'applicazione dei limiti indicati nel citato art. 18. Comunque, nella deliberazione di approvazione del regolamento l'entità di tali limiti è da esplicitare con riferimento a questo articolo del regolamento.

ART. 19

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è redatto in conformità ai seguenti criteri:

1) Ogni centro abitato, come definito nell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, esistente nel territorio comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica:

2) i centri abitati di cui sopra costituiti da non meno di cento fabbricati residenziali sono dotati anche di impianti pubblicitari per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività commerciale e, se del caso, di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

3) Le dotazioni dei centri abitati di cui ai precedenti nn. 1 e 2 diversi dal capoluogo sono fatte in misura proporzionale agli abitanti con arrotondamento all'unità inferiore sulla base della superficie minima di cm. 70 x 100, rispettando, per quanto possibile, le percentuali indicate nell'articolo precedente.

4) Le dotazioni del capoluogo sono quelle risultanti dalla differenza fra il totale degli impianti previsti e quelli assegnati giusta i punti precedenti così da garantire, nella sommatoria totale, il rispetto delle percentuali previste, da conteggiare considerando soltanto la superficie interna dell'impianto destinata ad essere ricoperta dall'affissione.

5) L'individuazione dell'allocazione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri abitati, indicando con opportuna simbologia,:

- gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
- gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
- gli impianti esistenti destinati all'attribuzione per affissioni dirette;
- gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione di questo regolamento per raggiungere il totale complessivo e categoriale delle superfici indicate all'articolo precedente.

La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la

destinazione degli impianti di cui trattasi.

6) Nel caso di allargamento dei centri abitati per il realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale. 7) In ordine agli impianti esistenti, il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva.

La rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possono essere eventualmente ripartite in più esercizi a seconda del loro ammontare.

8) Nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, provvede alle sostituzioni e manutenzioni straordinarie di cui al punto 7 il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del Comune dal loro primo impianto.

2. Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato del preventivo delle spese e dei tempi di realizzo.

ART. 20

FINANZIAMENTO DEL PIANO

1. Il Consiglio comunale nell'approvare il piano può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi della norma contenuta nel 5° comma dell'art. 24 del Decreto 507.

2. Nel bilancio preventivo sono evidenziati gli specifici stanziamenti.

ART. 21

TIMBRATURA MANIFESTI

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

ART. 22

ELENCO DELLE POSIZIONI

Come stabilito dal 3° comma dell'art. 22 del Decreto 507, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.

Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura.

ART. 23
MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.

2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.

3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.

4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.

5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 24
PAGAMENTO DIRETTO

Il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito soltanto per le affissioni di annunci mortuari.

Il funzionario responsabile del servizio autorizza con proprio atto scritto il pagamento diretto anche dei diritti riferiti a tutti i tipi di affissione esclusivamente per il periodo in cui si abbia chiusura degli uffici postali per sciopero dichiarato.

ART. 25
GESTIONE DEL PAGAMENTO DIRETTO

1. Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze relative ai pagamenti diretti, sono usati esclusivamente bollettari previamente vidimati dal Funzionario responsabile del Comune in modo che si abbia anche:

- 1) l'apposizione del bollo comunale su ogni bolletta;
- 2) l'iscrizione del numero progressivo su ciascun bollettario;
- 3) la numerazione progressiva di ogni bolletta (madre e figlia).

2. Le bollette, rilasciate per ogni riscossione, a qualsiasi titolo effettuate, contiene l'indicazione:

- a) del nominativo del contribuente;
- b) della causale del pagamento (durata, dimensione, numero e tipo dei manifesti, ecc.);
- c) della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
- d) della firma dell'incaricato della riscossione.

In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa dovrà essere annullata e non

asportata o distrutta.

3. Su ciascun bollettario è calcolato il totale delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.

4. In caso di concessione della gestione del servizio alla riscossione diretta provvede il concessionario e tutti i bollettari usati sono conservati nell'Ufficio, a disposizione del Comune e del personale ispettivo, per l'intera durata della concessione e, al termine della medesima, sono consegnati unitamente a quelli inutilizzati, al Comune che provvederà a custodirli per ulteriori due anni. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia sino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal 4° comma dell'art. 35 del Decreto 507.

ART. 26

VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE DIRETTAMENTE

1. Il dipendente incaricato della riscossione diretta versa il totale delle somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune nel primo giorno ferial successivo.

2. Nel caso di sciopero dei servizi postali il versamento è effettuato al tesoriere comunale.

ART. 27

REGISTRI CRONOLOGICI

1. L'Ufficio o, nel caso di concessione, il concessionario, è tenuto ad istituire i seguenti registri:

a) registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico di presentazione tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 8 del Decreto 507, le somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze;

b) registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della durata dell'affissione nonché l'entità delle somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze. In questo registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 22 del decreto 507 e degli eventuali annullamenti della commissione ai sensi dei commi 7° ed 8° dello stesso articolo;

c) registro nel quale elencare i bollettari di ricevute a madre e figlia assunti in carico vidimati con l'indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui ogni bollettario si compone; in calce a ciascun bollettario esaurito sono indicate la data di esaurimento ed il totale delle somme riscosse con trascrizione delle stesse nel registro entro cinque giorni dalla data dell'ultima ricevuta. (1)

2. Tutti i registri sono numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario responsabile del servizio tributario del Comune prima di essere posti in uso.

(1) Questo comma è necessario, ove sia consentito il pagamento diretto, sino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal 4° c. dell'art. 35 del Decreto 507.

ART. 28
ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio Tributi conserva, tenuto in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di tutti i versamenti effettuati alla Tesoreria comunale.
2. Nel caso di gestione concessa ad Azienda municipalizzata o al privato, l'obbligo di cui sopra ricade sul concessionario (comma necessario solo se consentito il pagamento diretto).

ART. 29
SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.

Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART. 30
ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.

I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.

Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.

Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9° comma dell'art. 22 del Decreto 507.

TITOLO IV NORME GENERALI

ART. 31 RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta di affissione o dei diritti di affissione e non dovute, con apposita istanza da consegnare al Comune entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale.

2. Spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito.

3. Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 90 giorni da quello in cui la ricevuto l'istanza.

4. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale, è previsto un apposito stanziamento nella parte "spesa" per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento, dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle affissioni, riconosciuto non dovuto e dei relativi interessi.

5. Qualora il servizio sia gestito in concessione provvede alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.

ART. 32 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Segretario comunale designa con proprio atto un responsabile di qualifica non inferiore alla .VI, al quale sono attribuiti per effetto dell'art. 11 del Decreto 507 i poteri di esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la sottoscrizione delle richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento e rettifica e la disposizione dei rimborsi. Il Segretario provvede altresì a quanto richiesto dal 2° comma dell'art. 35 del Decreto 507.

Il Segretario designa altresì, su proposta del predetto responsabile, un dipendente di qualifica non inferiore alla qualifica VI appartenente all'ufficio tributi, per la sostituzione del responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

Il responsabile di cui al 1° comma redige ogni anno una relazione dettagliata dell'attività svolta dal suo ufficio che deve essere consegnata al Segretario entro il mese di gennaio successivo per essere inoltrata al Sindaco e presentata alla Giunta.

Il responsabile può essere revocato con atto del Segretario e non può esercitare i poteri di cui al 1° comma per oltre un triennio. (1)

(1) questa limitazione è opportuna specie nei Comuni di una certa dimensione.

ART. 33
GESTIONE IN CONCESSIONE

Il Consiglio comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del Decreto 507.

La durata della concessione è di quattro anni. Nel caso di gestione in concessione tutte le imputazioni fatte all'Ufficio in questo regolamento devono essere riversate sul concessionario mediante specifica norma del capitolato di concessione ed a lui spettano le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del Decreto 507.

L'Ufficio tributario provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

ART. 34
SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 24, 2° comma, del Decreto 507/93.

L'entità di ogni sanzione, nei limiti minimo e massimo previsti dal citato secondo comma dell'art. 24, è stabilita in via generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione contemplata e della eventuale recidiva dell'autore della violazione.

AVVERTENZE

Si richiama l'attenzione sulla necessità che la delibera con la quale il Consiglio adotta il regolamento previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 507/93 contenga in modo esplicito:

- l'espressa istituzione del servizio di pubblica affissione, nei Comuni con popolazione pari o inferiore ai 3.000 abitanti (art. 17, alternativa);
- l'esposizione degli indici di recettività e l'entità della maggiorazione individuata, qualora vi siano gli estremi e si voglia applicare la maggiorazione stagionale di cui all'art. 3;
- l'adozione eventuale della categoria speciale e l'individuazione dell'entità della maggiorazione (art. 4);
- il conteggio dei limiti previsti dal 6° c. dell'art. 18 del Decreto 507, per giustificare la regolarità di quanto indicato nell'art. 18 come definitivamente adottato.

TIT. IV - NORME GENERALI

Art. 31 Restituzione riscossioni indebite	" 25
Art. 32 Il funzionario responsabile .	" 26
Art. 33 Gestione in concessione	" 27
Art. 34 Sanzioni	" 28
